



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REFERENDUM CONSULTIVO

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **UNO**, del mese di **AGOSTO** alle ore **09.40**

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **SECONDA** convocazione in sessione **ORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
LUCIANI MASSIMO	X		MARIOTTI ANTONIO	X	
GAZZELLA ELIO	X		GAZZELLA MARIO		X
DEL SAVIO COSTANTINO	X		GALLONI LUCA	X	
CECCHINI FAUSTO	X		LUCIANI ANDREA	X	
FRANCHINI CARLO		X	CATENA SILVIO	X	
CERRI LIDIA		X	MAZZARINI ANDREA		X
PESOLI GIAMPIETRO	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Fra gli assenti sono i consiglieri: Franchini Carlo, Cerri Lidia, Gazzella Mario e Mazzarini Andrea.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Sindaco Dott. Massimo Luciani**;

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Walter Gaudio**;

La seduta è pubblica.

Alle ore 10,52 entra in aula il Consigliere Gazzella Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale con il quale è previsto che *“l’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa”* ed inoltre che *“le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento”*;

Vista l’ulteriore previsione statutaria che stabilisce che *“un numero di elettori residenti non inferiori al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale”* ad eccezione dei *“referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio”* e di materie specifiche riguardanti lo Statuto comunale, il Regolamento del Consiglio Comunale e il Piano Regolatore Generale e i Regolamenti urbanistici attuativi;

Visto l’art. 34, comma 5, dello Statuto comunale con il quale è stabilito che il Consiglio Comunale approva *“un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato”*;

Visto lo schema di Regolamento che disciplinerà l’istituto del *“referendum consultivo”*, composto in numero 20 articoli, unito alla presente deliberazione come allegato e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Generale del Comune di trevigiano Romano;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Preso atto che risultano assenti i Consiglieri Franchini, Cerri e Mazzarini, con voti unanimi espressi dai Consiglieri presenti nelle forme di legge

DELIBERA

- Di approvare il *“Regolamento comunale per il referendum consultivo”* composto di n. 20 articoli e allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale,
- Di dare atto che l’entrata in vigore del Regolamento decorre dal giorno successivo all’ultimo giorno di pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line;



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

— o o o —

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e contenuti
- Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Data di effettuazione del referendum
- Art. 5 - Iniziativa referendaria del Consiglio comunale
- Art. 6 - Iniziativa referendaria dei cittadini
- Art. 7 - Procedure preliminari alla votazione
- Art. 8 - Indizione del referendum
- Art. 9 - Disciplina della propaganda
- Art. 10 - Chiusura delle operazioni referendarie
- Art. 11 - Organizzazione
- Art. 12 - Modalità di voto
- Art. 13 - Ufficio di sezione
- Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni
- Art. 15 - Determinazione dei risultati del referendum
- Art. 16 - Provvedimenti del Consiglio comunale
- Art. 17 - Informazione dei cittadini
- Art. 18 - Norma di rinvio

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Spese
- Art. 20 - Entrata in vigore

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del dlgs 18 agosto 2000, n.267, e dallo Statuto vigente, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune.
2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Art. 2

Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3

Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie concernenti:
 - a) questioni che non siano di esclusiva competenza locale;
 - b) revisione dello statuto del comune e delle aziende speciali;
 - c) piani territoriali e urbanistici;
 - d) regolamento del Consiglio comunale;
 - e) attività amministrativa vincolata da normativa statale o regionale;.
 - f) disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - g) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
 - h) materie che sono già state oggetto di referendum comunali o anche nazionali, regionali o provinciali nell'ultimo quinquennio.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 4

Data di effettuazione del referendum

1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto, compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 30 novembre.

2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la Commissione dei Capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum.
3. Il referendum non può essere svolto quando il consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.

Art. 5

Iniziativa referendaria del Consiglio comunale

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale.

Art. 6

Iniziativa referendaria dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 20 elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Trevignano Romano, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il comitato dà comunicazione al Sindaco dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in segreteria generale.
3. Il segretario comunale, entro 5 giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per i referendum composta dal Segretario generale del Comune di Trevignano Romano, da un membro esterno di comprovata qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riguardo al diritto amministrativo, costituzionale e all'ordinamento degli Enti locali, e dal Responsabile del Servizio Elettorale; in caso di assenza o impedimento i componenti sono sostituiti rispettivamente dal Vicesegretario generale, dal membro esterno supplente, e da altro dipendente comunale indicato dal Responsabile del Servizio Elettorale che abbia adeguate competenze tecniche e laurea in materie giuridiche. Detta commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori previsto dal precedente comma 1, esprime il proprio parere sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro 30 giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme, in segreteria generale.
4. Il parere della commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato dei promotori e comunicato al Sindaco.
5. Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Trevignano Romano alla data del 1 gennaio dell'anno in corso in cui è promossa l'iniziativa referendaria.
6. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al comune di Trevignano Romano - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati, entro 8 giorni dalla data di notifica di cui al comma 4, dal rappresentante del Comitato dei promotori, alla segreteria comunale che li valida apponendo il timbro del comune all'inizio di ogni foglio e li restituisce entro 3 giorni dalla presentazione. Il mancato rispetto del termine di presentazione da parte del Comitato determina la decadenza dell'intera procedura.

7. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Consigliere del comune di Trevignano Romano nonché, durante l'orario di ufficio, dal Segretario generale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco e ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dai Consiglieri comunali, dal Segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese.
8. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo a quello di restituzione di cui al precedente comma 6. Qualora tale termine scada di sabato o giorno festivo, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente in cui sono aperti ed operativi gli uffici comunali. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.
9. Il segretario entro 5 giorni dall'intervenuto deposito di cui al comma 8, convoca la commissione per i referendum. Detta commissione verifica la regolarità delle firme di presentazione ed esprime il parere entro 15 giorni dal deposito della richiesta di referendum. Il parere della commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato dei promotori e comunicato al sindaco. Il sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.

Art. 7 Procedure preliminari alla votazione

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte almeno 1/3 (un terzo) del corpo elettorale del Comune.
4. Di norma la ripartizione del comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la Giunta comunale, su indirizzo del Consiglio, può decidere di accorpare le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi.
5. I referendum sono procedimenti attribuiti all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La commissione di cui al terzo comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 8 Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco e deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 4. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario generale ed a quello preposto alle

consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto per quanto di competenza.

2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'individuazione del luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro presentazione, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.

Art. 9 Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai Gruppi consiliari comunali, ai comitati dei promotori che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al comune.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del Sindaco, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.
5. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
6. Lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
7. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

8. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 10

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum segnala tale circostanza al comitato dei promotori, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio delibera sulla proposta di revoca.
2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio comunale il Sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla Commissione per i referendum, al comitato dei promotori proponenti e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.

Art. 11

Organizzazione

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al Segretario generale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il Segretario generale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 12

Modalità di voto

1. Ciascun elettore può votare esibendo idoneo documento d'identità.
2. Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di certificazione e votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal consiglio comunale.

Art. 13

Ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume anche le funzioni di Vicepresidente, e uno anche quelle di segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio, per la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge.
3. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti.

Art. 14

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale.
2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del comune, in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità del comune.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dal capogruppo con apposito atto.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5. Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo alle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito.
6. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

Art. 15

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 8;
 - b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al Sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la Commissione

procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al sindaco.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
 - c) ai Capigruppo, mediante invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
 - d) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum.
7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 16

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco, di concerto con i Capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in apposita adunanza. Il Consiglio deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum entro il termine massimo di trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario.
2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, il Consiglio comunale nell'ambito della seduta di cui al precedente comma è tenuto ad adottare atti conseguenti al responso referendario o atti motivati che si discostano dallo stesso, in questo ultimo caso con maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 34, comma 9, dello Statuto comunale, nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 17

Informazione dei cittadini

1. Le valutazioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme opportune.
2. Copia della deliberazione del Consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori ovvero dei consigli circoscrizionali proponenti.

Art. 18
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia presenti nello Statuto comunale, nonché, se compatibili, le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale.

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
Spese

1. Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono a carico del Comune di Trevignano Romano.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con apposito stanziamento nel bilancio comunale.

Art. 20
Entrata in vigore

3. Il presente regolamento va pubblicato all'albo on line comunale per quindici giorni.
4. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

* * *

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 24 in data 01/08/2014.

Pubblicato all'albo on line comunale al nr. 246 del Registro Atti Pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindici giorni consecutivi, è in vigore dal 13/09/2014.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Provincia di Roma
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24

Del 01/08/2014

OGGETTO: Approvazione del Regolamento attuativo del Referendum Consultivo.

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

Dott. Walter Gaudio

Trevignano Romano, li 24.07.2014

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Luciani)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Walter Gaudio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 246

Addi 28/08/2014

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE

(MA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____;
- b) è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____;
- c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _____;

Il Segretario Generale
Dott. Walter Gaudio